

Bruxelles, 31.1.2019  
COM(2019) 33 final

2019/0023 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea  
in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX  
(Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Obiettivo del progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) è modificare l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE per integrarvi la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'integrazione della direttiva 2014/17/UE nell'accordo SEE non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

#### **Principali adattamenti chiesti dagli Stati EFTA**

Motivazione e soluzione proposta

#### Adattamento dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) – adattamento b)

A motivo alla ripartizione delle competenze tra l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità di vigilanza EFTA, è stato introdotto un adattamento per includere l'Autorità di vigilanza EFTA nell'elenco delle autorità con cui le autorità nazionali collaborano.

#### Adattamento degli articoli 12, paragrafo 3, e 27, paragrafo 3 – adattamento c)

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo SEE sono vincolanti per gli Stati EFTA-SEE. Di conseguenza, certi obblighi contenuti nella direttiva possono applicarsi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto che integra la direttiva nell'accordo SEE. L'adattamento c) garantisce che la data pertinente per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 3, sia la data di entrata in vigore della direttiva nel SEE.

#### Adattamento dell'articolo 14, paragrafo 5 – adattamento d)

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo SEE sono vincolanti per gli Stati EFTA-SEE. Di conseguenza, certi obblighi contenuti nella direttiva possono applicarsi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto che integra la direttiva nell'accordo SEE. L'adattamento d) garantisce che i periodi transitori relativi alle norme nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore della direttiva si intendano applicati, in un contesto SEE, in relazione all'entrata in vigore della direttiva nel SEE.

#### Adattamento dell'articolo 26, paragrafo 2 – adattamento e)

Secondo i dati forniti dall'amministrazione fiscale del Liechtenstein, in questo paese vengono effettuate solo 50-100 transazioni immobiliari all'anno. Per ottenere risultati statistici attendibili e significativi in relazione al mercato immobiliare residenziale, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva, occorrerebbe un numero molto maggiore di transazioni immobiliari.

In tale contesto, il controllo statistico sarebbe in contraddizione con i seguenti principi del codice delle statistiche europee:

- Principio 4: la qualità è un imperativo per le autorità statistiche,
- Principio 7: le statistiche di qualità sono fondate su una solida metodologia,
- Principio 12: le statistiche europee rispecchiano la realtà in maniera accurata e attendibile.

L'adattamento e) esonera pertanto il Liechtenstein dall'obbligo di assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale sul suo territorio in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva.

Adattamento degli articoli 34, paragrafi 2 e 4, e 37 – adattamenti f) e g)

Il sistema istituito dal punto 31g dell'allegato IX dell'accordo SEE conferisce all'Autorità di vigilanza EFTA il potere di adottare decisioni vincolanti nell'ambito del pilastro EFTA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento che istituisce l'ABE, mentre l'ABE si occupa della maggior parte degli aspetti tecnici della vigilanza per le questioni che riguardano gli Stati EFTA. L'ABE è inoltre competente a svolgere la mediazione non vincolante di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento che la istituisce.

Gli adattamenti f) e g) specificano che i riferimenti ai poteri dell'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento che la istituisce contenuti, rispettivamente, nell'articolo 34, paragrafi 2 e 4, e nell'articolo 37 della direttiva vanno intesi come riferimenti ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi.

Adattamento dell'articolo 43 – adattamento h)

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo SEE sono vincolanti per gli Stati EFTA-SEE. Di conseguenza, certi obblighi contenuti nella direttiva possono applicarsi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto che integra la direttiva nell'accordo SEE. L'adattamento h) garantisce che i periodi transitori di cui all'articolo 43 della direttiva si intendano applicati, in un contesto SEE, in relazione all'entrata in vigore della direttiva nel SEE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea  
in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX  
(Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup> ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

---

<sup>2</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>3</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>4</sup> Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*